

Testo coordinato privo di valore legale

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 8, SOTTO MISURA 8.4, TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.4.1 - RIPRISTINO DEI DANNI ALLE FORESTE DA CALAMITÀ NATURALI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

Approvato con deliberazione di Giunta regionale del 17 luglio 2019 n. 1216.

Modificato con:

- deliberazione di Giunta regionale del 14 novembre 2019 n. 1968

- deliberazione di Giunta regionale del 4 novembre 2022, n. 1653

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Aree di intervento

Articolo 3 Strutture competenti

Articolo 4 Risorse finanziarie

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 7 Tipologia e aliquote del sostegno

Articolo 8 Costo massimo ammissibile

Articolo 9 Operazioni ammissibili

Articolo 10 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

Articolo 11 Operazioni non ammissibili

Articolo 12 Costi ammissibili

Articolo 13 Contributi in natura

Articolo 14 Costi non ammissibili

Articolo 15 Congruità e ragionevolezza dei costi

Articolo 16 Complementarità con altri strumenti dell'Unione europea

Articolo 17 Applicazione del decreto legislativo n. 50/2016

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno

Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità

Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

Articolo 22 Graduatoria

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Articolo 23 Avvio e conclusione

Articolo 24 Proroghe

Articolo 25 Varianti sostanziali

Articolo 26 Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

- Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi
- Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno
- Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno
- Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno
- Articolo 31 Stabilità delle operazioni
- Articolo 32 Monitoraggio fisico e finanziario
- Articolo 33 Divieto di contribuzione
- Articolo 34 Impegni essenziali
- Articolo 35 Impegni accessori
- Articolo 36 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni
- Articolo 37 Errori palesi
- Articolo 38 Revoca del sostegno
- Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
- Articolo 40 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 41 Disposizione di rinvio
- Articolo 42 Trattamento dei dati personali
- Articolo 43 Rinvio dinamico
- Articolo 44 Informazioni

ALLEGATI

- Allegato A - Prescrizioni tecniche e parametri costruttivi
- Allegato B – Formula per il calcolo dei contributi in natura
- Allegato C - Dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario dei fondi
- Allegato D - Dichiarazione del beneficiario di disponibilità delle aree
- Allegato E - Criteri di selezione e priorità
- Allegato F - Impegni accessori
- Allegato G – Check-list di autovalutazione per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della tipologia di intervento 8.4.1 - Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali, , in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 sostiene le operazioni necessarie al ripristino del potenziale forestale danneggiato a causa di calamità naturali.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nella regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
 - a) la struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio foreste e Corpo forestale della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
 - b) l'ufficio attuatore è l'Ispettorato forestale competente per territorio della Direzione centrale di cui alla lettera a).

Articolo 4 Risorse finanziarie

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 3.213.991,59 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 1.293.600,00 (43,12%).
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di Gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 22, entro la data di validità della stessa.

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 22, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:
 - a) selvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblici, ivi comprese le forme associate;
 - b) piccole e medie imprese (PMI), come definite nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese);
 - c) le proprietà collettive riconosciute ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane).
2. I beneficiari, alla data in cui si verifica l'evento calamitoso, dispongono del titolo di proprietà o della disponibilità giuridica dei terreni sui quali vengono eseguite le operazioni oggetto della domanda di sostegno, con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sui terreni interessati dalle operazioni oggetto della richiesta di sostegno.
 - 2 bis. Possono altresì presentare domanda di sostegno i beneficiari che dispongono del titolo di proprietà o della disponibilità giuridica dei terreni sui quali vengono eseguite le operazioni oggetto della domanda medesima, con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sui terreni stessi, alla data di presentazione della domanda.¹**
 - 2 ter. L'ammissibilità delle domande presentate ai sensi del comma 2 bis è condizionata all'approvazione, da parte della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1305/2013, della modifica del PSR presentata in data 21/10/2019 concernente la soppressione della condizione di ammissibilità relativa al possesso in capo ai beneficiari della disponibilità giuridica dei terreni alla data dell'evento calamitoso. In caso di approvazione della Commissione della modifica di cui al presente comma la condizione di cui al comma 2 si intende eliminata.²**

¹ Comma inserito dalla DGR 1968/2019.

² Comma inserito dalla DGR 1968/2019.

3. Qualora le operazioni oggetto della domanda di sostegno coinvolgano una pluralità di terreni, l'esecuzione delle stesse può essere delegata:
- a) ai beneficiari pubblici di cui al comma 1, lettera a), anche quando non dispongono del titolo di proprietà o della disponibilità giuridica dei terreni, dai proprietari dei medesimi;
 - b) ai beneficiari privati di cui al comma 1, lettere a), b) e c) da parte di altri proprietari dei terreni interessati.
4. Le imprese beneficiarie del sostegno sono altresì in possesso dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
 - b) iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
5. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38".

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 7 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale secondo l'aliquota del 100% del costo ammissibile.

Articolo 8 Costo massimo ammissibile

1. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 1.000.000,00.
2. Non è previsto un costo minimo ammissibile della domanda di sostegno.

Articolo 9 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono:
- a) il ripristino del potenziale forestale mediante:
 - 1) taglio ed esbosco del legname;
 - 2) rimboschimento artificiale finalizzato al ripristino del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica o abiotica;
 - b) sistemazioni idraulico-forestali per la stabilizzazione e il recupero delle aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali);
 - c) ripristino della viabilità forestale danneggiata da eventi calamitosi.

Articolo 10 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Le operazioni di cui all'articolo 9 sono ammissibili previo riconoscimento formale, da parte dell'Autorità pubblica competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale.
2. Ai fini dell'ammissibilità delle operazioni proposte:
- a) la calamità naturale ha causato la distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale interessato, nell'ambito dell'area di intervento. Il danno è certificato dallo stesso ufficio attuatore competente per territorio;
 - b) l'ufficio attuatore riconosce la necessità a intervenire;
 - c) le operazioni che riguardano interventi di stabilizzazione e recupero delle aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico interessano un'area che ricade interamente in bosco ai sensi di legge;
 - d) i soprassuoli oggetto delle operazioni di ripristino del potenziale forestale hanno subito un danno a partire dalla data in cui si è verificato l'evento calamitoso;
 - e) le foreste, pubbliche o private, oggetto delle operazioni devono essere dotate di un piano di gestione forestale a partire dalle superfici minime stabilite dalla normativa regionale. Gli interventi oggetto di finanziamento sono coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti.
 - f) gli interventi di ripristino della viabilità forestale danneggiata da eventi calamitosi sono realizzati in conformità alle prescrizioni tecniche e ai parametri costruttivi di cui all'allegato A.

g) la superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, deve essere di 1 ettaro.

Articolo 11 Operazioni non ammissibili

1. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 12 Costi ammissibili

1. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) interventi selvicolturali di taglio, allestimento ed esbosco di piante morte o compromesse, o parti di esse, ivi comprese le ceppaie sradicate, a causa di eventi biotici o abiotici;
- b) interventi di rinfoltimento e reimpianto di popolamenti abbattuti, comprese le operazioni di preparazione del terreno;
- c) interventi di stabilizzazione e recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico, anche con tecniche di ingegneria naturalistica, quali: scoronamenti e conguagli del terreno, opere di captazione e drenaggio di acque superficiali e consolidamenti di versanti;
- d) interventi di ripristino della viabilità forestale esistente nei tratti danneggiati, nonché delle opere e dei manufatti esistenti al servizio dei boschi. Sono compresi gli interventi di rettifica del tracciato o di adeguamento funzionale finalizzati a ridurre i rischi di dissesto;
- e) onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi.

Articolo 13 Contributi in natura

1. I contributi in natura, sotto forma di forniture di opere realizzate dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori che creano un attivo in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento UE n. 1303/2013 e:

- a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli o del Prezzario delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno di cui alla DGR del 28.9.2018, n.1797 in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività forestale, con esclusione delle opere di carattere edile;
- c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, al beneficiario;
- d) sono previsti nei prezzari di cui alla lettera a), per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata; e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente.

2. Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui al comma 1, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei prezzari di cui al comma 1.

3. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato o di un organismo debitamente autorizzato.

4. I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 15, a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.

5. Per i contributi in natura è applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario di cui al comma 1.

6. Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera, al termine dell'operazione, il totale dei costi ammissibili da cui va sottratto l'importo dei contributi in natura, nel rispetto della formula di cui all'allegato B.

Articolo 14 Costi non ammissibili

1. Non sono considerati costi ammissibili;
 - a) i costi sostenuti in data antecedente alla data in cui si è verificata la calamità naturale;
 - b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno o nelle varianti;
 - c) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
 - d) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
 - e) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
 - f) il mancato guadagno conseguente ai danni derivanti dalle calamità naturali;
 - g) i costi relativi alla manutenzione generale o i costi di gestione;
 - h) il leasing.

Articolo 15 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:

a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari:

1) progetto preliminare redatto da un tecnico abilitato, corredato da disegni e planimetrie;

2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;

3) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel Prezzario regionale dei lavori pubblici o, nel caso di contributi in natura, nel prezzario regionale per i lavori agricoli o del Prezzario delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno di cui alla DGR del 28.9.2018, n.1797, in vigore alla data di pubblicazione del ~~bande~~ di cui all'allegato C della deliberazione della Giunta regionale del 15 marzo 2018 n. 556¹³;

b) per i lavori o le prestazioni particolari e non previste nei prezzari di cui alla lettera a), numero 3, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;

c) nel caso di interventi selvicolturali e di interventi di rinfoltimento e reimpianto, di cui all'articolo 12 comma 1 lettere a) e b), i costi delle operazioni di taglio, abbattimento, esbosco o trasporto all'imposto (franco camionabile), sono determinati dalle voci di spesa del progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA);

d) in caso di spese generali, in assenza dei prezzari di cui alla lettera a) e di costi per interventi in beni immateriali quali: consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento, analisi ambientali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze:

1) almeno tre offerte, fra loro comparabili, fornite da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto del servizio o fornitura;

2) una breve relazione tecnico-economica del beneficiario che motivi la scelta del preventivo ritenuto valido salvo i casi in cui la scelta risulti quella con il prezzo più basso;

3) nel caso non sia possibile disporre di tre offerte una dettagliata relazione descrittiva motivando adeguatamente l'impossibilità ad individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/servizi oggetto del finanziamento;

2. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari,

¹ Comma modificato con DGR 1968/2019

anche se eseguiti secondo prestazioni specifiche senza pagamento in denaro, in sede di rendicontazione sono allegati, a pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di pagamento in acconto e a saldo:

a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;

b) a saldo, se richieste per legge, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita

(a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, ecc.).

3. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Articolo 16 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

Articolo 17 Applicazione del decreto legislativo n. 50/2016

1. I beneficiari pubblici, in attuazione delle operazioni finanziate, applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 19.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.

4. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta l'inammissibilità della stessa.

5. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000.

6. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

Articolo 19 Documentazione da allegare alle domande di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la condizione di recuperabilità o non recuperabilità dell'IVA;

b) documentazione richiesta dall'articolo 15 per la congruità e ragionevolezza dei costi;

c) nel caso di interventi di raccolta ed esbosco del legname e il rimboschimento artificiale finalizzato al ripristino del potenziale forestale, il PRFA ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) approvato con D. P. Reg. 28 dicembre 2012 n. 274;

d) eventuale atto di assenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e atto di disponibilità delle aree da parte del beneficiario, di cui agli allegati C e D;

e) in caso di operazioni assoggettate al D.Lgs. n. 50/2016, check-list di autovalutazione in relazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi di cui all'allegato G.

Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità

1 I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

2. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 22, vengono applicati i seguenti criteri di selezione e priorità, descritti all'allegato E:

a) interventi di ripristino della viabilità forestale danneggiata eseguiti in abbinamento agli interventi selvicolturali volti al ripristino del potenziale forestale compromesso, indipendentemente dallo strumento con cui sono stati finanziati;

b) possesso di contratti di concessione o locazione pluriennali per la gestione dei boschi al fine di assicurare una più duratura e capillare gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale;

c) interventi realizzati da richiedenti organizzati in reti di imprese;

d) rapporto tra volume di legname schiantato e superficie interessata;

e) caratteristiche dell'operazione, privilegiando gli investimenti che maggiormente consentono azioni di consolidamento e rafforzamento della stabilità ecologica delle foreste;

f) possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi al fine di assicurare una maggiore capacità nel rispondere all'esigenza di un uso efficiente e sostenibile delle risorse forestali.

3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.

5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità alla domanda con costo ammissibile maggiore; in caso di ulteriore parità si segue l'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, svolge l'istruttoria delle medesime, predispone un elenco delle domande di sostegno ammissibili, con i relativi punteggi assegnati in base ai criteri di selezione e di priorità di cui all'articolo 20, e un elenco di quelle non ammissibili, e li trasmette alla struttura responsabile.

2. La struttura responsabile, entro 30 giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, predispone e approva la graduatoria delle domande ammissibili, con l'evidenza di quelle finanziate, che viene pubblicata sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e trasmessa agli uffici attuatori.

3. L'ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente di cui all'articolo 5 o necessitino di autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, urbanistico- edilizie, idrauliche e per il vincolo idrogeologico, l'ufficio attuatore sospende il procedimento e concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione da parte del beneficiario della valutazione con esito favorevole e delle autorizzazioni concesse.

Articolo 22 Graduatoria

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste;
 - b) rinunciare al sostegno.
3. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Articolo 23 Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno:
 - a) per i beneficiari pubblici entro dodici mesi dalla data del provvedimento medesimo;
 - b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
 - a) per interventi selvicolturali finalizzati al ripristino del potenziale forestale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), la data di avvio dei lavori comunicata dal direttore dei lavori su applicativo UBWeb;
 - b) per interventi di sistemazione idraulico-forestale e di ripristino della viabilità di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.
3. Le economie determinatesi a seguito delle procedure di appalto non sono utilizzabili per l'esecuzione di varianti agli interventi finanziati, salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 50/2016 in materia di contratti pubblici.
4. Il beneficiario trasmette all'ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, con l'evidenza delle eventuali economie di cui al comma 3.
5. Fermo restando il rispetto del termine generale di conclusione e rendicontazione di cui al comma successivo, le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 24, entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:
 - a) diciotto mesi per i beneficiari privati;
 - b) ventiquattro mesi nel caso di beneficiari pubblici.
6. Per le operazioni ricadenti anche parzialmente in aree Natura 2000, tutti i termini sono aumentati fino a dodici mesi, qualora nella valutazione di incidenza ambientale venga imposta la sospensione dei lavori per alcuni periodi dell'anno, ai fini della tutela di habitat o specie di fauna da salvaguardare.
7. Tutte le operazioni sono concluse e rendicontate entro il ~~31 dicembre 2022~~ 30 giugno 2024²

Articolo 24 Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ufficio attuatore entro il termine stesso, per motivi imprevisi o

² Parole sostituite con DGR 1653/2022

imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.

2. L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato ~~fino ad un massimo di 9 mesi~~³.

3. Le proroghe concesse non comportano il superamento del termine di cui al comma 7 dell'articolo 23.

4. L'ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

Articolo 25 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:

- a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali dell'area della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia colpita dalla calamità naturale, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
- b) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 26, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
- c) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.

3. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore tramite il portale SIAN prima dell'esecuzione della variante.

4. La richiesta di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

- a) relazione di variante, datata e firmata, contenente le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la variante comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
- b) per opere edili, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a);
- c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b);
- d) documentazione prevista all'articolo 15 al fine di determinare la congruità e ragionevolezza di eventuali nuovi costi.

5. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4, svolge l'istruttoria della domanda di variante e approva, anche parzialmente, la variante, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:

- a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso, rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
- b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;
- c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario.

6. Non sono ammissibili le varianti che comportano:

- a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
- b) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
- c) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
- d) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 1, lettera b).

7. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.

8. La mancata approvazione delle varianti comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi.

³ Parole soppresse con DGR 1653/2022

9. In caso di beneficiari pubblici, oltre a quanto disposto dai commi precedenti le varianti sono disciplinate dal decreto legislativo n. 50/2016.

Articolo 26 Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:

- a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza di interventi relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative, purché siano garantite le caratteristiche e le finalità delle operazioni;
- b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi, anche a seguito dell'espletamento delle procedure di appalto, realizzati in conformità a quanto programmato.

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento.

3. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.

4. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:

- a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso, rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
- b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni relative agli interventi;
- c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario.

5. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

6. In caso di beneficiari pubblici, oltre a quanto disposto dai commi precedenti, le varianti sono disciplinate dal decreto legislativo n. 50/2016.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla data in cui si è verificata la calamità naturale. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- b) assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario

del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.

g) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

2. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il beneficiario trasmette l'originale del mandato di pagamento e della quietanza attestante l'avvenuto pagamento da parte della tesoreria.

3. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:

a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;

b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;

c) il riferimento al PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché la tipologia di intervento.

4. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario.

Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione come definito all'articolo 23, qualora non già trasmessa all'Ufficio attuatore.

3. Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo il beneficiario presenta all'Ufficio attuatore una garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'organismo pagatore e redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.

4. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della garanzia bancaria o equivalente, svolge l'istruttoria della domanda di anticipo, verificando che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014, e predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna domanda di pagamento, l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 4, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

6. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:

a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;

b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.

7. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

8. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipo liquidato e al pagamento degli interessi nel caso in cui l'operazione finanziata sia stata realizzata in misura inferiore all'anticipo liquidato.

Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.

2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
 - a) dopo aver sostenuto almeno il 20 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
 - b) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:
 - a) fatture o altra documentazione fiscale equipollente relative alle spese sostenute e delle quali si richiede il pagamento in acconto;
 - b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento con le modalità di cui all'articolo 27 del presente bando;
 - c) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - d) nel caso di interventi di cui all'articolo 12 comma 1 lettere b) e c):
 - 1- copia del passaporto delle piante CEE, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);
 - 2- ove ricorre il caso, copia del cartellino e della fascetta forniti dal produttore, contenenti riferimenti del certificato di provenienza e di identità clonale rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);
 - e) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - f) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - 1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - 2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, la data, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento e l'importo totale rendicontato;
 - 3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - 4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
 - g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.
5. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento svolge l'istruttoria sulla medesima, verificando che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
 - a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
 - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5 e 6 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 50, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
8. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
9. Qualora l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di più del 10 % l'importo liquidabile a seguito dell'esame di ammissibilità dei costi si applica la riduzione di cui all'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
10. Sulla base dell'istruttoria l'ufficio attuatore entro il termine di cui al comma 5 predisporre il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore

la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.

11. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria, di cui al comma 10, l'Autorità di gestione predispose gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 23, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata.

- a) fatture o altra documentazione fiscale equipollente relative alle spese sostenute e delle quali si richiede il pagamento in saldo;
- b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento con le modalità di cui all'articolo 27 del presente bando;
- c) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- d) nel caso di interventi di cui all'articolo 12 comma 1 lettere b) e c):
 - 1- copia del passaporto delle piante CEE, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);
 - 2- ove ricorre il caso, copia del cartellino e della fascetta forniti dal produttore, contenenti riferimenti del certificato di provenienza e di identità clonale rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);
- e) comunicazione al competente ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
- f) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa sugli appalti pubblici, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
- g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
- h) certificato di collaudo o di regolare esecuzione per opere edili o relazione di verifica finale per interventi selvicolturali redatti dal direttore dei lavori e controfirmati dal beneficiario;
- i) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente i seguenti elementi essenziali:
 - 1) descrizione dell'operazione realizzata;
 - 2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata a saldo con indicato, per ciascuna di esse, la data, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento e l'importo totale rendicontato;
 - 3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.

2. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento svolge l'istruttoria della medesima, verificando che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.

3. Alla liquidazione a saldo dei sostegni si applica l'articolo 29, commi da 6 a 11.

Articolo 31 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR, di cui al decreto del Presidente della Regione n. 141/Pres. del 07/07/2016, i

beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

Articolo 32 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario, successivamente alla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno trasmette all'ufficio attuatore, mediante PEC, i seguenti dati relativi all'avanzamento finanziario dell'operazione finanziata:
 - a) l'importo dei costi sostenuti nel periodo di riferimento
 - b) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
 - c) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Amministrazione e comunicato prontamente al beneficiario.
2. In allegato alla domanda di saldo il beneficiario trasmette, oltre ai dati di cui al comma 1, i dati fisici inerenti al completamento dell'opera.
3. Le informazioni richieste dai commi 1 e 2 sono fornite all'ufficio attuatore mediante la compilazione di un apposito file formato Excel disponibile nelle pagine dedicate al PSR del sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Articolo 33 Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Articolo 34 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta le relative modalità di controllo e le sanzioni applicabili.

Articolo 35 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta le relative modalità di controllo e le sanzioni applicabili.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile, entro un anno dalla conclusione dell'operazione.
3. Le modalità di controllo dell'impegno di cui al comma 2 e le sanzioni applicabili sono indicate nell'allegato F del bando.

Articolo 36 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro, ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
5. Il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 37 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
 - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio attuatore stesso.

Articolo 38 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 e 35 l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 40 Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 e 35 per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR, di cui al decreto del Presidente della Regione n. 141/Pres. del 07/07/2016.

Articolo 42 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 43 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio foreste e corpo forestale, telefono 0432/555670-555157, e-mail: corpoforestale@regione.fvg.it, indirizzo di posta elettronica certificata: corpoforestale@certregione.fvg.it.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

3. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici attuatori sono:

a) Ispettorato forestale di Pordenone: ispettoratopordenone@certregione.fvg.it;

b) Ispettorato forestale di Tolmezzo: ispettoratotolmezzo@certregione.fvg.it.

c) Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia: ispettoratotriestegorizia@certregione.fvg.it;

d) Ispettorato forestale di Udine: ispettoratoudine@certregione.fvg.it.